

REGOLAMENTO (CEE) N. 3384/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1990

che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali nel primo semestre 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio, del 24 novembre 1986, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 731/90 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 60 bis, paragrafo 4, lettera a),

considerando che l'articolo 60 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3677/86 prevede che la Commissione determini i tassi d'interesse compensatori, applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali, per compensare il vantaggio finanziario ingiustificato derivante dal differimento della data della nascita dell'obbligazione doganale in caso di mancata esportazione fuori del territorio doganale della Comunità; che tali tassi di interesse compensatori sono stati determinati per il primo semestre

1991 in conformità con le regole fissate dal suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi di interesse compensatori annui di cui all'articolo 60 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3677/86, applicabili dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 sono i seguenti :

— Belgio	10,07 %
— Danimarca	11,48 %
— Repubblica federale di Germania	8,29 %
— Grecia	21,25 %
— Spagna	15,27 %
— Francia	10,49 %
— Irlanda	11,90 %
— Italia	12,69 %
— Lussemburgo	10,07 %
— Paesi Bassi	8,69 %
— Portogallo	13,42 %
— Regno Unito	15,15 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1990, pag. 14.